



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Supplemento 18 alle Direttive sull'obbligo assicurativo nell'AVS/AI (DOA)

Valide dal 1° gennaio 2026

318.102.01 i DOA S18

11.25

Premessa al supplemento 18, valido dal 1° gennaio 2026

Il presente supplemento comprende alcune modifiche, correzioni di piccole sviste e adeguamenti volti a migliorare la comprensione del testo.

Per quanto riguarda il periodo transitorio per l'applicazione dell'assoggettamento secondo il precedente regolamento (CE) n. 1408/71, al N. 2009.1 viene precisato che in relazione alla Svizzera e agli altri Stati dell'AELS tale periodo è scaduto alla fine del 2025.

Al N. 2078.1 viene ora altresì stabilito a quali condizioni è possibile il telelavoro temporaneo in uno Stato contraente.

L'elenco delle organizzazioni di assistenza è stato aggiornato (N. 3096).

Il documento Aiuto per la determinazione della legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale in caso di pluriattività secondo i regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009, all'allegato 10, è stato aggiornato, in particolare aggiungendovi il telelavoro.

All'allegato 15 sono state apportate determinate precisazioni su dipartimenti, isole e territori appartenenti alla Repubblica Francese ai quali si applica il regolamento (CE) n. 883/2004.

Le modifiche sono contrassegnate dall'indicazione 1/26.

Abbreviazioni

LStrl	Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (RS 142.20)
Sélection de l'OFAS	Giurisprudenza del Tribunale federale relativa al diritto in materia di contributi AVS, selezione dell'UFAS (in tedesco e francese)

2009 1/16	<p>Ai fini dell'assoggettamento assicurativo delle persone che esercitano un'attività lucrativa nel territorio dell'UE e in Svizzera e che possiedono la cittadinanza svizzera o di uno Stato dell'UE si applica l'Accordo con l'UE.</p> <p>Ai fini dell'assoggettamento assicurativo delle persone che esercitano un'attività lucrativa nel territorio dell'AELS e in Svizzera e che possiedono la cittadinanza svizzera o di uno Stato dell'AELS si applica la Convenzione AELS.</p> <p>La stessa regola vale per i rifugiati e gli apolidi aventi domicilio in Svizzera, nell'UE o nell'AELS (v. N. 3095).</p> <p>Ai fini dell'assoggettamento assicurativo di tutti gli altri cittadini, si applica la convenzione bilaterale di sicurezza sociale conclusa con il relativo Stato membro dell'UE, la convenzione di sicurezza sociale conclusa con il Liechtenstein o la Norvegia oppure la LAVS.</p>
2009.1 1/26	<p>Dal 1° aprile 2012, i rapporti tra la Svizzera e l'UE sono retti dal reg. 883/2004 e dal reg. 987/2009. Dal 1° gennaio 2016, questi due regolamenti (incluse le modifiche introdotte dal reg. 465/2012) valgono anche per l'AELS. Le persone che, conformemente alle disposizioni del reg. 883/2004, sono soggette alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione sono sottoposte a norma del titolo II del reg. 1408/71 continuano ad essere soggette alla legislazione secondo il reg. 1408/71 per non più di dieci anni (per l'UE questo valeva fino al 31 marzo 2022; per l'AELS questo valeva fino al 31 dicembre 2025) e fino a quando la situazione rimane invariata (art. 87 par. 8 reg. 883/2004). La stessa regola vale – nei rapporti con l'UE – per le modifiche secondo il regolamento (UE) n. 465/2012, entrato in vigore il 1° gennaio 2015 (art. 87^{bis} par. 1 reg. 883/2004), che prevede anch'esso un periodo transitorio di dieci anni (fino al 31 dicembre 2024).</p>
2034 1/26	Il distacco per telelavoro non può durare per principio più di 24 mesi e non può essere prorogato.
2078.1 1/26	La cassa di compensazione può approvare un distacco in caso di telelavoro transfrontaliero temporaneo (100 % del tempo di lavoro) in uno Stato contraente (eccetto il Regno Unito, v. N. 2078), se sussistono motivi personali impellenti

(motivi medici, assistenza a familiari o accompagnamento del coniuge distaccato). In linea di principio non sono ammesse proroghe oltre la durata prevista nella pertinente convenzione.

- 3039.2 I cittadini dei seguenti Stati impiegati in loco in Svizzera al servizio di una missione diplomatica o di un posto consolare di uno Stato non contraente che non possono assicurarsi né in questo Stato né nel proprio Stato di origine sono assicurati all'AVS/AI/IPG e AD:
- Albania;
 - Bosnia ed Erzegovina;
 - Brasile;
 - Filippine;
 - Kosovo;
 - Macedonia del Nord;
 - Montenegro;
 - Serbia;
 - Tunisia;
 - Uruguay.
- 3095 Per quanto concerne l'assoggettamento, i rifugiati e gli apolidi (per la definizione, v. il N. 1032) che dimorano in Svizzera o in uno Stato dell'UE o dell'AELS e lavorano in un altro Stato sono trattati alla stregua dei cittadini di quest'ultimo.
- 3095.1 Le convenzioni bilaterali di sicurezza sociale si applicano per principio anche ai rifugiati e agli apolidi che dimorano in uno Stato contraente.
- 3096 I cittadini svizzeri che lavorano al di fuori dell'UE, dell'AELS o di uno Stato contraente al servizio di una delle organizzazioni di assistenza di seguito elencate sono assicurati obbligatoriamente all'AVS/AI/IPG e AD:
- Aqua Alimenta, Zurigo;
 - Azione quaresimale, Lucerna;
 - Biovision-Stiftung für ökologische Entwicklung, Zurigo;
 - Brücke – Le Pont, Friburgo;
 - CARITAS, Lucerna;
 - Centre Ecologique Albert Schweizer (CEAS), Neuchâtel;

- Christoffel Blindenmission (CBM), Thalwil;
- Croce Rossa Svizzera, Berna;
- Enfants du Monde, Le Grand-Saconnex;
- FAIRMED, Berna;
- Fondation Hirondelle, Losanna;
- Fondazione Terre des hommes, Losanna;
- Fondazione Villaggio Pestalozzi, Trogen;
- FRIEDA - die feministische Friedensorganisation, Berna;
- HELVETAS, Zurigo;
- Hilfswerk der Evangelischen Kirchen der Schweiz (HEKS), Zurigo;
- IAMANEH Suisse, Basilea;
- di Interaction, Berna: Medair, Mission Aviation Fellowship Switzerland, Morija, Lepra-Mission Schweiz, FH Suisse e World Vision Vision Switzerland e Liechtenstein;
- Kooperationsgemeinschaft (KoGe), Basilea: tutte le organizzazioni membro dell'associazione mantello (cfr. elenco all'indirizzo Internet <https://koge.ch/public/ueber-uns/>);
- Médecins du Monde Suisse, Neuchâtel;
- Médecins sans frontières Suisse, Ginevra;
- Save the Children Svizzera, Zurigo;
- Skat Foundation, San Gallo;
- Solidar Suisse, Zurigo;
- SolidarMed; Lucerna;
- SWISSAID, Berna;
- SWISSCONTACT, Zurigo;
- Terre des hommes schweiz, Basilea;
- Terre des hommes Suisse, Ginevra;
- tutte le organizzazioni membro dell'associazione mantello UNITE, Berna, vedi elenco su www.unite-ch.org;
- Vétérinaires sans Frontières Suisse, Berna;
- Vivamos Mejor, Zurigo;
- WWF, Zurigo;
- Women's Hope International (WHI), Berna.

- 3104.7 Nel conto individuale va registrato il periodo di contribuzione (mesi e anno) e un reddito pari a zero con l'aggiunta del codice D per tutti gli anni in cui è comprovabile l'adempimento delle condizioni per la continuazione dell'assicurazione (cfr. [Directives relatives au registre des assurés \(D-RA\)](#), cap. 3.3.18 « Annonce CI », « EintragungIKMel-dung », « CodeADS »). A titolo di spiegazione del codice D, sugli estratti del CI va aggiunta l'indicazione «Coniuge all'estero senza attività lucrativa» (per un esempio, v. allegato 5 CA/CI).
- 1/26
- 4052 La cassa verifica se le condizioni di adesione sono soddisfatte (per la cassa di compensazione competente, cfr. N. 1030.4 DRC). Se non accoglie la richiesta, lo notifica con una decisione impugnabile mediante opposizione. Se invece accoglie la richiesta, registra l'interessato come dipendente che lavora per un datore di lavoro non soggetto all'obbligo contributivo (ANOBAG; [art. 6 LAVS](#)) o eventualmente come lavoratore indipendente ([art. 8 LAVS](#)) e fissa i contributi in una decisione impugnabile mediante opposizione.
- 1/10
- 4068 Sul conto individuale vanno registrati il periodo di contribuzione (mesi e anno) e il reddito pari a 0 completato dal codice D (cfr. [Directives relatives au registre des assurés \(D-RA\)](#), cap. 3.3.18 « Annonce CI », « EintragungIKMel-dung », « CodeADS »). A titolo di spiegazione del codice D, sull'estratto CI va aggiunta l'indicazione «Coniuge all'estero senza attività lucrativa» (per un esempio, v. allegato 5 D CA/CI).
- 1/26

Allegato 10: Aiuto per la determinazione della legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale in caso di pluriattività secondo i regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009

1/26



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS
Affari internazionali

Aiuto per la determinazione della legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale in caso di pluriattività secondo i Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009

Questo modulo deve essere compilato dai cittadini svizzeri o di uno Stato dell'UE/AELS CHE

1. ha la residenza in Svizzera E
2. esercitano un'attività lucrativa in almeno due Stati (Svizzera, Stato dell'UE/AELS) OPPURE
3. esercitano un'attività lucrativa in un solo Stato (Svizzera, Stato dell'UE/AELS) e percepiscono prestazioni di sicurezza sociale di un altro (Svizzera, Stato dell'UE/AELS) OPPURE
4. esercitano un'attività lucrativa particolare sul nel territorio di vari Paesi (dipendenti pubblici, agenti contrattuali dell'UE, equipaggi di condotta e di cabina, marittimi).

Si raccomanda di trasmettere il modulo alla cassa di compensazione AVS competente per la determinazione.

Persona interessata	
Numero di sicurezza sociale svizzero (n. AVS) (se noto)	
Cognome(i)	
Nome(i) registrato(i) allo stato civile	
Data di nascita (gg.mm.aaaa)	
Tutte le nazionalità	
Complemento d'indirizzo / casella postale	
Via e n.	
NPA	Luogo
Stato	
Tel.	E-mail
Assicurazione malattia obbligatoria (LAMal)	
Permesso di soggiorno in Svizzera per i cittadini dell'UE/EFTA	
<input type="radio"/> L <input type="radio"/> B <input type="radio"/> G <input type="radio"/> C	

Attività lucrativa dipendente o indipendente (compilare una sezione per ogni attività lucrativa)

Categorie di persone	<input type="radio"/> Salariati	<input type="radio"/> Agenti contrattuali dell'UE
	<input type="radio"/> Indipendenti	<input type="radio"/> Personale di volo o di cabina
	<input type="radio"/> Dipendenti pubblici e personale assimilato	<input type="radio"/> Marittimi
Datore di lavoro / impresa		
Nome dell'impresa		
Persona di contatto		
Complemento d'indirizzo / casella postale		
Via e n.		
NPA	Luogo	
Stato		
Tasso di occupazione totale per questa attività		
<input type="radio"/> meno del 5% <input type="radio"/> 5% - 24.9% <input type="radio"/> 25% o più <input type="checkbox"/> paese del datore di lavoro % <input type="checkbox"/> attività nel paese di residenza % <input type="checkbox"/> telelavoro nel paese di residenza % <input type="checkbox"/> altri paesi % in questi paesi		
Luogo di lavoro per questa attività (è possibile selezionare più opzioni)		
Inizio del rapporto di lavoro (gg.mm.aaaa)		
Se il contratto di lavoro è a tempo determinato, indicarne la data di scadenza (gg.mm.aaaa)		
Assicurazione infortuni (LAINF)		
Istituzione di previdenza / cassa pensioni (LPP)		

Attività lucrativa dipendente o indipendente (compilare una sezione per ogni attività lucrativa)

Categorie di persone	<input type="radio"/> Salariati	<input type="radio"/> Agenti contrattuali dell'UE
	<input type="radio"/> Indipendenti	<input type="radio"/> Personale di volo o di cabina
	<input type="radio"/> Dipendenti pubblici e personale assimilato	<input type="radio"/> Marittimi
Datore di lavoro / impresa		
Nome dell'impresa		
Persona di contatto		
Complemento d'indirizzo / casella postale		
Via e n.		
NPA	Luogo	
Stato		
Tasso di occupazione totale per questa attività		
<input type="radio"/> meno del 5% <input type="radio"/> 5% - 24.9% <input type="radio"/> 25% o più <input type="checkbox"/> paese del datore di lavoro % <input type="checkbox"/> attività nel paese di residenza % <input type="checkbox"/> telelavoro nel paese di residenza % <input type="checkbox"/> altri paesi % in questi paesi		
Luogo di lavoro per questa attività (è possibile selezionare più opzioni)		
Inizio del rapporto di lavoro (gg.mm.aaaa)		
Se il contratto di lavoro è a tempo determinato, indicarne la data di scadenza (gg.mm.aaaa)		
Assicurazione infortuni (LAINF)		
Istituzione di previdenza / cassa pensioni (LPP)		

Aiuto per la determinazione della legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale in caso di plurattività secondo i Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009

2/3

Prestazioni di sicurezza sociale

Tipo e durata della prestazione. Stato e istituzione che versano la prestazione.

- | | |
|--|-------------------|
| <input type="checkbox"/> Nessuna | |
| <input type="checkbox"/> Prestazione in caso d'invalidità | |
| Stato | Istituzione |
| Inizio (gg.mm.aaaa) | Fine (gg.mm.aaaa) |
| <input type="checkbox"/> Prestazione in caso d'infortunio | |
| Stato | Istituzione |
| Inizio (gg.mm.aaaa) | Fine (gg.mm.aaaa) |
| <input type="checkbox"/> Prestazione in caso di malattia | |
| Stato | Istituzione |
| Inizio (gg.mm.aaaa) | Fine (gg.mm.aaaa) |
| <input type="checkbox"/> Prestazione in caso di disoccupazione | |
| Stato | Istituzione |
| Inizio (gg.mm.aaaa) | Fine (gg.mm.aaaa) |
| <input type="checkbox"/> Prestazione in caso di maternità | |
| Stato | Istituzione |
| Inizio (gg.mm.aaaa) | Fine (gg.mm.aaaa) |
| <input type="checkbox"/> Altro (precisare) | |
| Stato | Istituzione |
| Inizio (gg.mm.aaaa) | Fine (gg.mm.aaaa) |

I sottoscritti dichiarano che tutte le informazioni sono conformi al vero. Prendono atto che gli organi competenti possono effettuare controlli sia in Svizzera che negli Stati dell'UE/AELS; se le informazioni fornite dovessero rivelarsi false, potrà essere ordinato un assoggettamento ad un sistema di assicurazioni sociali estero.

Il datore di lavoro / lavoratore indipendente s'impegna a comunicare immediatamente alla cassa di compensazione qualsiasi cambiamento concernente le informazioni fornite nel presente modulo. **Fanno in modo che i contributi sociali siano riscossi in Svizzera sulla totalità del salario, a prescindere dallo Stato in cui esso viene versato.**

Informazione sulla protezione dei dati:

Le informazioni fornite nel presente modulo sono utilizzate dalla cassa di compensazione per eseguire il suo mandato legale. Esse possono essere rilevate, salvate elettronicamente e utilizzate nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati. I cofirmatari acconsentono a che i dati siano messi a disposizione di un organo di un'altra assicurazione sociale svizzera o di qualsiasi altra istituzione legittimata per legge, affinché le disposizioni legali possano essere applicate correttamente.

Il salario

Data :

Firma :

Il datore di lavoro / i datori di lavoro / lavoratore indipendente

Data :

Timbro e firma :

Aiuto per la determinazione della legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale in caso di pluriattività secondo i Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009

3/3

Allegato 15: Territorio dell'UE e dell'AELS

1/26

L'Accordo con l'UE si applica ai seguenti territori:

- Repubblica d'Austria, Regno del Belgio, Repubblica di Bulgaria, Repubblica ceca, Repubblica di Cipro, Repubblica di Croazia, Regno di Danimarca, Repubblica di Estonia, Repubblica ellenica, Repubblica di Finlandia, Repubblica francese, Repubblica federale di Germania, Irlanda, Repubblica italiana, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Granducato di Lussemburgo, Repubblica di Malta, Regno dei Paesi Bassi, Repubblica di Polonia, Repubblica portoghese, Romania, Repubblica di Slovenia, Repubblica slovacca, Regno di Spagna, Regno di Svezia, Repubblica di Ungheria.
- I seguenti dipartimenti, isole e territori appartenenti alla Repubblica Francese:
Guyana francese, Guadalupa (che comprende le isole La Désirade, le Îles des Saintes e l'isola di Marie-Galante), Martinica, Mayotte, Riunione, Saint Barthélemy e la parte francese di Saint-Martin.
- Gli arcipelaghi portoghesi Azzorre e Madera.
- Gli arcipelaghi spagnoli delle Baleari e delle Canarie.
- Le città spagnole di Ceuta e Melilla (enclavi in territorio marocchino).
- Isole Åland.

L'Accordo con l'UE non si applica ai seguenti territori:

- Andorra (Principato di Andorra).
- Antille Olandesi (Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten).
- Aruba.
- Cipro, parte settentrionale (Repubblica turca di Cipro del Nord).
- Groenlandia.
- Isole Faroe.
- Monaco (Principato di Monaco).
- Polinesia francese.
- Principato di Andorra.
- San Marino.

- St. Pierre e Miquelon.
- Territori australi e antartici francesi.
- Nuova Caledonia e dipendenze.
- Isole Wallis e Futuna.
- Città del Vaticano.

La Convenzione AELS si applica ai seguenti territori:

- Confederazione svizzera, Principato del Liechtenstein, Regno di Norvegia, Repubblica di Islanda.

La Convenzione AELS non si applica ai seguenti territori:

- Territorio norvegese di Svalbard (Spitsbergen).